



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNALI 2020

ANNO VIII

## DEL DIPARTIMENTO JONICO

### ESTRATTO

CLAUDIO D'ALONZO

La convenzione arbitrale nel  
contenzioso societario





## DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

## DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

## COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

## COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

## COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),  
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,  
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,  
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

### Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>



ANNO VIII  
**ANNALI2020**  
DEL DIPARTIMENTO JONICO





Claudio D'Alonzo

## LA CONVENZIONE ARBITRALE NEL CONTENZIOSO SOCIETARIO\*

### ABSTRACT

L'arbitrato societario è ancora in vigore e ha ad oggetto diritti disponibili. Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in luce alcune delle questioni maggiormente significative della convenzione arbitrale, quali l'applicabilità alle società di persone, il contenuto e l'eventuale nullità. La clausola arbitrale vincola la società e i soci; tuttavia, si pone il problema se possa riguardare anche altri soggetti. Infine, è necessario comprendere se l'arbitrato debba necessariamente svolgersi in Italia e se la clausola compromissoria possa prevedere il ricorso all'arbitrato irrituale.

Company arbitration is still in force and refers to disposable rights. The purpose of this article is to highlight some of the most significant issues of the arbitration clause, such as its applicability to partnerships, its contents, and its potential voidness. The arbitration clause binds the company and its members; however, the problem arises as to whether is applicable to other persons. Finally, it is necessary to understand whether the arbitration must take place in Italy or not and if the arbitration can be informal.

### PAROLE CHIAVE

Società – arbitrato – clausola

Companies – arbitration – clause

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Ambito di applicazione della clausola – 3. Il contenuto della clausola compromissoria – 4. L'opponibilità della clausola – 5. L'arbitrato estero – 6. Arbitrato rituale ed arbitrato irrituale

1. Come è noto, la disciplina dell'arbitrato societario<sup>1</sup> è sopravvissuta all'abrogazione del processo civile societario. Questo strumento alternativo di

---

\* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*

<sup>1</sup> Sulla disciplina dell'arbitrato societario, contenuta negli artt. 34-37 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, si rimanda, tra gli altri, a I. Pagni, *Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria dopo l'intervento della Cassazione n. 24867/2010*, in *Società*, 4, 2011, p. 450; G. Costantino, G. Cabras, *Il Processo commerciale e l'arbitrato societario*, in Aa.Vv., *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, vol. I, Piccin, Padova, 2009; L.M.C. Morellini, *Le parti e l'oggetto dell'arbitrato societario: spunti per una riflessione*, in *Società*, 1, 2005, p. 79; G. Arieta, F. De Santis, *Diritto processuale societario*, Cedam, Padova, 2004; E. Zucconi Galli Fonseca, *Arbitrato societario*, Zanichelli, Bologna, 2004; V. Salafia, *Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario*, in *Società*, 12, 2004,

risoluzione delle controversie ha ad oggetto i diritti del rapporto sociale, ossia quelli non protetti da norme inderogabili; restano escluse le controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili e quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero<sup>2</sup>. Tuttavia, nel corso degli anni si è assistito ad una proliferazione del contenzioso societario, forse attribuibile ad un funzionamento poco efficiente delle clausole compromissorie. Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in luce alcune delle questioni maggiormente significative della convenzione arbitrale.

2. La clausola compromissoria trova spazio sicuramente nelle società di capitali, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio. Il primo dubbio che si pone è se la disciplina si applichi anche alle società di persone; ciò in quanto l'art. 34, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 fa riferimento esclusivo agli atti costitutivi delle società di capitali. La soluzione positiva al problema sembra trovare la propria giustificazione nei seguenti argomenti. In primo luogo l'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 contiene un richiamo a tutte le società, nonostante non vi sia una coincidenza tra l'ambito di applicabilità del rito societario e quello del rito arbitrale societario; maggiormente decisivo appare sia il riferimento dell'art. 12, comma 3, legge 3 ottobre 2001, n. 366 agli statuti delle società commerciali, sia il fatto che l'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 esclude unicamente dalla sua applicazione le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con ciò includendo tutte le altre. L'esclusione delle cosiddette società aperte dal novero di quelle che possono far ricorso all'arbitrato societario si fonda sulla natura di investitori dei soci, che non partecipano all'amministrazione della società e che, molto probabilmente, non conoscono il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto<sup>3</sup>; pertanto, deve essere loro consentito di

---

p. 1457; F. Auletta, *sub artt. 34-37*, in *La riforma delle società. Il processo*, B. Sassani (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003; P. Biavati, *Il procedimento nell'arbitrato societario*, in *Riv. arbitrato*, 1, 2003, pag. 27; M. Bove, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *www.judicium.it*; F. Corsini, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Giur.it.*, 6, 2003, p. 1290; F. Danovi, *L'arbitrato nella riforma del diritto processuale societario*, in *www.judicium.it*; E. Fazzalari, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Riv. arbitrato*, 3, 2002, p. 443; F.P. Luiso, *Appunti sull'arbitrato societario*, in *www.judicium.it*; E.F. Ricci, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2003, p. 517; F. Santagada, *Arbitrato e conciliazione*, in E. D'Alessandro, M. Giorgetti, F. Santagada, M.A. Zumpano, *Il nuovo processo societario*, Giuffrè, Milano, 2006; N. Soldati, *Le clausole compromissorie nelle società commerciali*, Giuffrè, Milano, 2005; A. Zoppini, *I «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» nel nuovo arbitrato societario*, in *www.judicium.it*.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, 9 maggio 2019, n. 12391 secondo cui l'area dell'indisponibilità è circoscritta agli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. In senso conforme Cass. civ., Sez. VI - 1, 5 febbraio 2018, n. 2692.

<sup>3</sup> M. Giorgetti, E. Benigni, *La disciplina inderogabile del nuovo procedimento arbitrale societario. La decisione dell'arbitrato*, p. 2; F.P. Luiso, *Appunti*, cit., p. 2; P. Biavati, *Il procedimento*, cit., p. 4. Si veda anche L.M.C. Morellini, *Le parti*, cit., p. 82, secondo la quale «la rapidità connessa al giudizio arbitrale rispetto all'ordinario giudizio di cognizione avrebbe potuto essere un vantaggio anche per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, giacché tale rapidità si coniugava meglio anche con le esigenze correlate all'andamento dei titoli».



adire l'autorità giudiziaria. Se quanto precede è vero, ne deriva che la disciplina dell'arbitrato si applica alle società commerciali medio-piccole. In questo modo, il riferimento operato dal legislatore agli «atti costitutivi» deve essere inteso come richiamo a tutte le regole che disciplinano il gruppo organizzato e la norma deve estendersi anche alle successive modifiche delle regole di organizzazione, sempre che siano adottate con una maggioranza qualificata<sup>4</sup>.

La disciplina di cui all'art. 34 non si applica alle società semplici, in quanto non sono società commerciali e, a differenza di queste, non sono assoggettate ad un regime di pubblicità dichiarativa<sup>5</sup>; la mancanza di pubblicità preclude l'applicazione della disciplina anche alle società irregolari e a quelle di fatto.

Con riferimento alle società di persone, qualche dubbio può porsi in merito alla circostanza per cui l'art. 34, comma 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che le modifiche dell'atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie devono essere approvate da una maggioranza qualificata pari ai due terzi del capitale sociale. Il rafforzamento del *quorum* assembleare trova la propria giustificazione nella necessità di garantire un bilanciamento degli interessi in gioco a seguito della introduzione di una regola che preclude ai soci la possibilità di scegliere autonomamente i soggetti cui affidare la risoluzione delle controversie<sup>6</sup>.

Senonché, la formulazione della norma sembra porsi in contrasto con la regola dell'unanimità dei consensi di cui all'art. 2252 c.c., in quanto si assisterebbe ad un abbassamento della tutela apprestata ai soci. Tale circostanza porterebbe alla conclusione che se il legislatore ha previsto una maggioranza rafforzata nelle società ove vige il principio maggioritario, questa regola non dovrebbe trovare applicazione nelle società di persone<sup>7</sup>; da ciò ne deriverebbe che in tali ultime società la decisione dovrebbe essere assunta con il consenso unanime dei soci, salvo che il contratto sociale non preveda già la possibilità di decidere a maggioranza in deroga all'art. 2252 c.c.<sup>8</sup>.

Sul punto, è necessario osservare che l'obiettivo di tutela dei soci non viene pregiudicato dall'adozione di una decisione a maggioranza. Infatti, nel nostro ordinamento sono presenti altre eccezioni che sacrificano il principio dell'unanimità al rispetto delle regole di organizzazione, come avviene ad esempio per quanto riguarda la trasformazione; in questi casi, così come in quello relativo all'introduzione o alla soppressione delle clausole compromissorie, la posizione dei soci viene salvaguardata

---

<sup>4</sup> Cfr. G. Giannelli, *Gli arbitrati societari tra regole organizzative e modelli negoziali*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 2017, p. 3.

<sup>5</sup> G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit., p. 2; M. Bove, *L'arbitrato societario tra disciplina speciale e (nuova) disciplina di diritto comune*, in *Riv. dir. proc.*, 4, 2008, p. 931. Con riferimento alle società semplici esercenti attività agricola, l'art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha stabilito che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha anche efficacia dichiarativa.

<sup>6</sup> F.S. Perchinunno, *Le clausole compromissorie nelle società di capitali*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 2017, p. 4.

<sup>7</sup> Cfr. F.P. Luiso, *sub artt. 34-37*, in F.P. Luiso (a cura di), *Il nuovo processo societario*, 2006, p. 562; F. Corsini, *L'arbitrato*, cit., p. 1291.

<sup>8</sup> F.S. Perchinunno, *Le clausole compromissorie*, cit. p. 4.

proprio dalla possibilità loro riconosciuta di disinvestire la propria partecipazione attraverso il recesso<sup>9</sup>.

Come detto, la modifica dell'atto costitutivo, inteso quale complesso di regole di organizzazione del gruppo societario, che preveda l'introduzione o l'eliminazione della clausola compromissoria richiede maggioranze qualificate e attribuisce ai soci assenti o dissenzienti il diritto di *exit*. La circostanza per cui la disciplina per l'introduzione e per la soppressione della clausola compromissoria sia identica induce a ritenere che non è la sottrazione della controversia all'una o all'altra giurisdizione che giustifica la maggioranza qualificata richiesta dalla norma, quanto piuttosto il mutamento del precedente assetto societario<sup>10</sup>.

3. L'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 costituisce il fulcro della disciplina dell'arbitrato societario. L'introduzione di questo specifico tipo ha consentito, da un lato il superamento di ogni dubbio circa la possibilità di deferire agli arbitri le controversie societarie<sup>11</sup> e, dall'altro ha creato una forma di giustizia di gruppo<sup>12</sup>. Una delle caratteristiche principali della disciplina dell'arbitrato societario è la realizzazione di un istituto giurisdizionale caratterizzato dalla limitazione dell'autonomia delle parti e da un incremento del potere decisorio<sup>13</sup>.

Un ruolo centrale viene affidato dall'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 alla clausola compromissoria. Questa deve conferire a pena di nullità il potere di nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e deve prevedere la necessità che i soci decidano il numero e le modalità di nomina degli stessi. Attraverso la norma, il legislatore ha sottratto alle parti il potere di nomina, in considerazione del carattere plurisoggettivo delle liti societarie e della conseguente impossibilità di garantire un uguale trattamento a tutti coloro che dovrebbero concorrere alla formazione del collegio<sup>14</sup>. L'impossibilità per le parti di individuare l'arbitro o gli arbitri che dovranno risolvere la controversia è frutto della scelta legislativa di tenere su piani distinti il ricorso allo strumento arbitrale e l'individuazione dei soggetti cui è attribuito il potere

---

<sup>9</sup> G. Romano, *La (in)compatibilità tra arbitrato societario e compromesso*, in *Riv. arbitrato*, 1, 2019, p. 71, il quale afferma che il diritto di recesso rappresenta lo strumento che consente di superare ogni dubbio di legittimità costituzionale.

<sup>10</sup> M. Giorgetti, E. Benigni, *La disciplina*, cit., p. 3.

<sup>11</sup> F.S. Perchinunno, *Le clausole compromissorie*, cit. p. 5.

<sup>12</sup> E.F. Ricci, *Il nuovo arbitrato*, cit., p. 523; L.M.C. Morellini, *Le parti*, cit., p. 79 ss., la quale afferma che il legislatore ha attribuito all'arbitrato societario la stessa efficacia del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria, sia pure con parziale limitazione dell'autonomia del singolo.

<sup>13</sup> Cfr. F.S. Perchinunno, *Le clausole compromissorie*, cit. p. 5; A. Ruotolo, *Le clausole arbitrali e l'attività notarile. Studio CNN n. 5856/I, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 15 luglio 2005*, p. 8.

<sup>14</sup> R. Maruffi, *Clausola compromissoria statutaria ed arbitrato irrituale*, in *Riv. arbitrato*, 4, 2018, p. 805 sostiene che l'art. 34 costituisce il perno intorno al quale ruota tutta la disciplina dell'arbitrato societario.

di decidere<sup>15</sup>. Obiettivo del legislatore è stato quello di creare una figura di arbitro che potesse avere ad oggetto anche questioni non compromettibili, come quelle societarie, attinenti ai diritti dei terzi e ad interessi superindividuali. Tuttavia, proprio in considerazione della molteplicità degli interessi in gioco in ambito societario e del loro tasso di indisponibilità, il legislatore ha previsto che il potere di nomina dell'arbitro resti sottratto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel procedimento arbitrale, e lo ha assegnato ad un terzo indipendente (individuato o individuabile *ex ante*), restando, invece, nella disponibilità dei soci, oltre all'individuazione di detto soggetto esterno, la decisione circa «il numero e le modalità di nomina degli arbitri», da indicarsi nella clausola compromissoria.

Naturalmente, il soggetto cui viene demandato il compito di scelta deve essere totalmente estraneo alla società e agli interessi da tutelare, giacché in caso contrario verrebbe inevitabilmente tradito l'obiettivo di separazione e di imparzialità perseguito dalla norma. In questo modo il potere di nomina può essere attribuito al Presidente del Tribunale, a quello di un ordine professionale o ad un organismo specializzato nell'organizzazione e nella gestione dell'arbitrato; quest'ultima soluzione appare preferibile, in quanto consentirebbe di far ricadere l'arbitrato stesso nella disciplina di quello amministrato, ove le parti non abbiano già adottato una soluzione di questo tipo<sup>16</sup>.

Dunque, quella regolata dall'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è l'unica clausola compromissoria che è possibile prevedere per la devoluzione ad arbitri delle controversie sociali. Qualsiasi clausola non conforme al dettato normativo è nulla<sup>17</sup>, con conseguente preclusione dell'accesso all'arbitrato societario<sup>18</sup>.

In definitiva, nel procedimento arbitrale endosocietario deve ravvisarsi una forma di arbitro di legge<sup>19</sup>, ovvero di arbitro facoltativo nell'*an* ma necessario nel *quomodo*<sup>20</sup>: le parti sono lasciate libere di scegliere tra il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria o alla via arbitrale, ma, una volta imboccata quest'ultima strada, sono vincolate all'applicazione delle norme inderogabilmente previste dal legislatore, il quale, in virtù dei particolari interessi pubblicistici coinvolti nella controversia, in maniera legittima comprime gli spazi di autonomia privata lasciati aperti dagli artt. 806 ss. c.p.c.

---

<sup>15</sup> Cfr. M. Giorgetti, E. Benigni, *La disciplina*, cit., p. 9, le quali affermano che la previsione legislativa elimina le difficoltà connesse alla nomina degli arbitri e gli ostacoli che possono rendere impossibile un arbitro plurisoggettivo in cui la nomina degli arbitri è riservata alle parti.

<sup>16</sup> Sul punto M. Giorgetti, E. Benigni, *La disciplina*, cit., p. 10.

<sup>17</sup> Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25610; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008.

<sup>18</sup> L. Salvaneschi, *La costituzione dell'organo arbitrale e il procedimento nell'arbitrato societario*, in *Riv. arbitrato*, 2, 2017, p. 245 ss. secondo cui è escluso sia che le clausole compromissorie possano essere redatte ai sensi delle norme di diritto comune, sia che una clausola compromissoria nulla perché viola il requisito della nomina eteronoma degli arbitri possa trasformarsi in una clausola valida.

<sup>19</sup> In tal senso M. Bove, *L'arbitrato societario*, cit., p. 931 ss.

<sup>20</sup> G.N. Nardo, *Arbitrato societario e principio di esclusività*, in *www.judicum.it*, 2018, p. 3.

La nullità prevista dal comma 2 dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 riguarda anche le cosiddette clausole binarie, ossia quelle clausole che attribuiscono il potere di nomina degli arbitri alle parti. Sul punto parte della dottrina<sup>21</sup> e della giurisprudenza<sup>22</sup> ritenevano che l'arbitrato societario non era l'unico rimedio attuabile per la risoluzione delle controversie societarie, ma rappresentava un'alternativa a quella prevista dal codice di procedura civile. Secondo questa impostazione, i soci erano liberi di scegliere se sottoporre la questione ad un collegio arbitrale indipendente o di affidarsi al tradizionale procedimento societario.

Questo orientamento che non privilegiava l'unicità dell'arbitrato societario non ha incontrato il *favor* della giurisprudenza<sup>23</sup>, la quale ha aderito alla tesi della sua esclusività, in virtù della specialità e dell'imperatività che permea la disciplina<sup>24</sup>. La preferenza verso tale impostazione va ravvisata nella circostanza per cui la convenzione arbitrale è diretta a disciplinare le liti di un intero gruppo organizzato e non quelle dei soci come singoli. Da ciò ne deriva che per la risoluzione di controversie di natura societaria non è possibile fare ricorso all'arbitrato di diritto comune e che i soci sono sempre tenuti a stipulare la clausola compromissoria in ossequio a quanto previsto dall'art. 34<sup>25</sup>. Infatti, non appare possibile ipotizzare un concorso di clausole compromissorie di diritto comune e di diritto societario<sup>26</sup>.

L'adesione alla teoria dell'esclusività produce quale conseguenza che le clausole binarie già presenti negli statuti sono colpite da nullità sopravvenuta e devono, di conseguenza, essere adeguate alla nuova normativa<sup>27</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. V. Salafia, *Il nuovo arbitrato societario e altre questioni*, in *Società*, 1, 2005, p. 95; F. Auletta, *sub artt. 34-37*, cit. p. 328; G. De Nova, *Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune*, in *Contratti*, 8-9, 2004, p. 847.

<sup>22</sup> App. Genova, 7 marzo 2005, in *Giur. comm.*, 2006, p. 500; Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 1640; Trib. Bari, 2 novembre 2006, in *Giur. it.*, 2007, p. 2237; Trib. Bologna, 17 giugno 2008, in *Giur. comm.*, 2009, p. 1004.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 21202, secondo la quale l'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede l'unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile.

<sup>24</sup> In tal senso Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25610, cit.; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008; Cass. civ., Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867.

<sup>25</sup> In tal senso E. Zucconi Galli Fonseca, *Modelli arbitrali e controversie societarie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2006, pag. 523; P. Biavati, *Commento agli artt. 35 e 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*, in F. Carpi (diretto da), *Arbitrati speciali*, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 117 ss.; G. De Nova, *Controversie*, cit., p. 847 ss.; S. Chiarloni, *Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2004, p. 133 ss.; F. Auletta, *sub artt. 34-37*, cit. p. 325 ss.; F. Carpi, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Riv. arbitrato*, 3, 2003, p. 411 ss.

<sup>26</sup> Cfr. M. Stella Richter jr, *Note sulla clausola compromissoria statutaria*, relazione su *L'arbitrato societario*, organizzato a Roma il 25 novembre 2013 dall'Assonime e dall'A.I.A. - Associazione italiana dell'arbitrato, pag. 2023, secondo il quale la regola speciale deve necessariamente prevalere su quella generale.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16556; Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23550, ove si afferma che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, secondo la quale la nomina degli arbitri non deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche qualora si tratti di arbitrato irrituale e sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Non sembra possibile affermare che la nullità non colpisca l'intera clausola e resti circoscritta solo a quelle parti incompatibili con quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, facendo così applicazione del principio di conservazione del negozio nullo di cui all'art. 1419 c.c. L'adesione a questa teoria consentirebbe di salvaguardare la volontà arbitrale cercando di mantenere in vita la clausola e rimetterebbe la scelta degli arbitri al Presidente del Tribunale, analogamente a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dall'art. 810 c.p.c. per le ipotesi di mancata designazione. Senonché, tale opzione interpretativa non sembra accoglibile, in quanto l'art. 1419 c.c. può trovare applicazione solo ove vi sia un'espressa previsione normativa che sancisca la sostituzione della disposizione nulla con la norma inderogabile<sup>28</sup>.

Viceversa, qualora sia la società ad essere dichiarata nulla, la clausola contenuta nell'atto costitutivo è comunque applicabile, sia in ossequio a quanto disposto dall'art. 808, comma 2, c.p.c., sia perché la nullità della società ne determina lo scioglimento, salvaguardando l'efficacia degli atti compiuti<sup>29</sup>. Infatti, tale norma prevede che la valutazione della validità della clausola compromissoria è autonoma rispetto al contratto cui essa si riferisce; da ciò ne deriva che la clausola è valida anche se è invalido l'accordo principale<sup>30</sup>. L'applicazione di tale principio alle controversie societarie comporta quale conseguenza che eventuali vizi dell'atto costitutivo non privano di validità e di efficacia la clausola compromissoria<sup>31</sup>.

Il contenuto della clausola nella maggior parte dei casi si limita ad indicare tutte le controversie tra soci e società, o tra società e organi sociali; ciò rende necessario comprendere quali controversie vi rientrino in concreto. Una clausola di questo tipo, in quanto generica, ha il pregio di abbracciare un numero indefinito di possibili controversie, ma incontra il limite di vincolare la scelta del designante. Infatti, il terzo sarà tenuto a scegliere l'arbitro o gli arbitri in ossequio a quanto indicato nella clausola stessa e prescindendo dal tipo di controversia; naturalmente, nulla impedisce che la

---

<sup>28</sup> G. N. Nardo, *Arbitrato societario*, cit., pag. 4; N. Soldati, *Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario*, in *Contratti*, 3, 2003, p. 318 ss.; Trib. Roma, 4 novembre 2016, n. 20532, secondo cui l'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e l'art. 810 c.p.c. hanno natura eccezionale e, di conseguenza, sono applicabili solo se ricorrono i presupposti ivi contemplati.

<sup>29</sup> In tal senso F. Corsini, *La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. comm.*, 6, 2005, I, p. 809 ss.; G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 3, secondo cui ciò è compatibile con il regime di ultrattività della clausola compromissoria, già contemplato dalla norma processuale.

<sup>30</sup> Il principio di autonomia o di separabilità considera la clausola compromissoria come un accordo separato dal contratto all'interno del quale è inserita. La separazione della clausola dal contratto principale consente agli arbitri di risolvere la controversia anche laddove una delle parti lamenti che il contratto è risolto o invalido. Il principio di separabilità è riconosciuto non solo dalla legislazione italiana, ma anche da numerose leggi e regolamenti arbitrali, tra cui l'*English Arbitration Act 1996*.

<sup>31</sup> In tal senso M. Stella Richter jr, *Note*, cit., p. 2021, il quale afferma che ciò vale non solo per i vizi che non determinano l'invalidità dell'atto costitutivo, ma anche per quelli che danno luogo alla nullità della società. Si veda anche G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 3.

clausola non stabilisca se ogni controversia debba essere rimessa ad un collegio o ad un arbitro unico, ma rimetta la scelta alla parte che dà impulso alla procedura.

4. La clausola compromissoria incide sull'organizzazione societaria ed è opponibile all'esterno; da ciò ne deriva che essa vincola i soci (anche qualora non siano parte dell'arbitrato), la società e i terzi che entrino a far parte della stessa.

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non contiene alcun riferimento a chi non è socio al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria; pertanto, secondo le regole generali sull'arbitrato, questa spiegherebbe i suoi effetti soltanto tra coloro che l'hanno sottoscritta. Tuttavia, si pone il problema se essa possa riguardare anche altri soggetti. A tal proposito vengono in considerazione tre diverse categorie: 1) coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; 2) i nuovi soci; 3) i successori di precedenti soci.

Il primo caso non è fonte di problemi, in quanto l'art. 34, comma 3, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, stabilisce espressamente che la clausola è vincolante anche per coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La norma sembra debba essere letta nel senso che la competenza degli arbitri riguarda anche le controversie in cui un soggetto contesti alla società la perdita della sua qualità di socio<sup>32</sup>. Da ciò ne deriva che ove lo *status* di socio sia oggetto di contestazione, la competenza del collegio arbitrale permane e gli arbitri saranno tenuti dapprima a pronunciarsi in merito alla propria competenza e successivamente sulla questione di merito<sup>33</sup>; ciò in ossequio al principio della *Kompetenz – Kompetenz*, secondo il quale gli arbitri hanno sempre il potere di decidere sulla loro competenza.

Per quanto riguarda la seconda categoria, le clausole compromissorie contenute nell'atto costitutivo sono opponibili a chi acquista le partecipazioni sociali<sup>34</sup>. Ciò innanzitutto perché tali clausole vincolano chi entra a far parte della società dopo che questa abbia acquistato la personalità giuridica, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Inoltre, l'ingresso in una società il cui statuto è opponibile ai terzi non può essere considerato un contratto con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti. Infine, sarebbe comunque sufficiente una dichiarazione del socio che affermi di avere letto e accettato lo statuto<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Cfr. M. Bove, *L'arbitrato societario*, cit., p. 938, il quale afferma che le liti in cui viene in considerazione la qualità di socio non sono tutte uguali.

<sup>33</sup> In tal senso G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 4.

<sup>34</sup> Cfr. Trib. Rieti, 5 settembre 2019; Trib. Milano, 4 novembre 2015; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2004, n. 21139; Cass. civ., Sez. Lav., 7 ottobre 1991, n. 10444. Secondo tali pronunce la clausola compromissoria contenuta in un atto costitutivo o in uno statuto di società è vincolante nei confronti dei soci, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ex art. 1341 c.c. In senso contrario Trib. Potenza, 8 gennaio 2020; Trib. Monza, 3 settembre 2007.

<sup>35</sup> G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 5 afferma che la prospettiva delineata è destinata a mutare ove la presenza di una clausola compromissoria venga considerata un'eccezione di merito piuttosto che di competenza; da ciò ne deriverebbe che non sarebbe necessaria né una specifica approvazione per iscritto

Quanto detto dovrebbe valere anche in caso di sottoscrizione di aumento di capitale, in quanto la sottoscrizione stessa dovrebbe considerarsi quale accettazione di un contenuto negoziale complesso, avente rilievo sia organizzativo, sia contrattuale. A tal proposito potrebbe porsi il problema se ai nuovi soci che dichiarino di aver appreso solo successivamente al loro ingresso in società dell'esistenza della clausola compromissoria sia accordato il recesso di cui all'art. 34, comma 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soluzione al problema sembra essere negativa se solo si considera che la norma si riferisce a chi fa già parte della società, ma non ha contribuito alla formazione della volontà sociale su una specifica questione; al contrario, essa non riguarda coloro che facciano successivamente il proprio ingresso nella compagine sociale<sup>36</sup>. Infatti, l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese rende opponibile la clausola compromissoria a questi ultimi, i quali nel momento in cui entrano in società aderiscono anche al modello organizzativo adottato.

A sostegno di questa soluzione si pone anche la previsione contenuta nell'art. 34, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 secondo cui gli amministratori, i liquidatori e i sindaci sono sempre soggetti alla clausola compromissoria che preveda esplicitamente le controversie con gli stessi, senza necessità di una specifica accettazione della stessa.

Nelle società di persone, l'ingresso dei nuovi soci richiede il consenso unanime di coloro che ne fanno già parte; l'adesione al gruppo organizzato comporta l'accettazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto sociale, la quale non deve essere necessariamente approvata per iscritto.

La terza questione da affrontare concerne il trasferimento delle partecipazioni sociali. La ragione per cui la clausola compromissoria è sempre stata ritenuta vincolante nei confronti del successore del socio risiede in primo luogo nella circostanza per cui la cessione determina il subentro del cessionario nelle medesime posizioni di carattere sostanziale del cedente; inoltre, tale soluzione consente di tutelare sia la società sia gli altri soci, che non possono perdere il diritto ad adire gli arbitri a causa di una cessione alla quale non hanno partecipato.

Sul punto è necessario distinguere le ipotesi di successione a titolo universale da quelle di successione a titolo particolare, che attengono a piani diversi. Nei casi di successione universale tra persone fisiche, si ritiene che la clausola compromissoria per la devoluzione ad arbitri delle controversie nascenti da un contratto sottoscritto dal *de cuius* è opponibile all'erede universale di uno dei soci, senza necessità di accettazione<sup>37</sup>. Per quanto riguarda la successione a titolo universale tra persone

---

ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., né tantomeno un'adesione scritta al contratto, purché la clausola sia inserita nello statuto e resa pubblica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.

<sup>36</sup> Cfr. G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 5. In senso contrario L.M.C. Morellini, *Le parti*, cit., p. 80. Sul punto M. Bove, *L'arbitrato societario*, cit., p. 939 ss., afferma che il diritto di recesso spetta anche a «tutti i soci che non abbiano scelto consapevolmente la via arbitrale, ossia i soci aggiunti o sopravvenuti per successione».

<sup>37</sup> Cfr. Trib. Genova, 7 novembre 2006; Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3784; Cass. civ., 17 settembre 1970, n. 1529.

giuridiche, viene in considerazione la fusione, ove, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2504 *bis* c.c., si verifica la prosecuzione di tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti; di conseguenza, vi è anche il subentro nella clausola compromissoria.

Il problema della partecipazione del successore a titolo particolare trova una soluzione positiva nell'art. 816 *quinquies* c.p.c. Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti induce a ritenere preferibile che il trasferimento delle partecipazioni avvenga in forma scritta; in tal caso, è sufficiente richiamare la clausola compromissoria, ma non è necessario riprodurla nel contratto<sup>38</sup>.

Come detto, la convenzione arbitrale incide sull'organizzazione della società. Da ciò ne deriva che essa non si applica ai patti parasociali, in quanto aventi ad oggetto conflitti tra soci, di conseguenza estranei alle regole di organizzazione della società; allo stesso modo, la clausola compromissoria non estende la propria portata alle controversie tra soci sulla cessione di partecipazioni sociali che non abbiano un rilievo organizzativo<sup>39</sup>. Da ciò ne discende che l'inserimento di una clausola arbitrale in un patto parasociale non deve essere approvato da una maggioranza rafforzata e non attribuisce ai soci il diritto di *exit*<sup>40</sup>.

Tali considerazioni inducono ad escludere l'applicazione delle regole relative al compromesso a lite insorta. Come è noto, la legge non contempla la possibilità che una controversia già instaurata venga rimessa agli arbitri mediante la stipulazione di un apposito compromesso; tuttavia, sembra possibile affermare che alle parti sia consentito redigere un compromesso conforme alla sola disciplina codicistica. L'arbitrato che trae origine da un compromesso a lite già insorta, oppure da una clausola compromissoria non contenuta nello statuto è regolato dalla disciplina generale di diritto comune<sup>41</sup>. In tal caso, il lodo non è opponibile *erga omnes* e non spiega gli effetti sostanziali e processuali tipici dell'arbitrato societario<sup>42</sup>.

5. Il tema della clausola compromissoria deve essere affrontato anche da un punto di vista internazionale, in quanto l'arbitrato societario in cui è parte una società italiana

<sup>38</sup> In tal senso G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 6.

<sup>39</sup> Cfr. E. Zucconi Galli Fonseca, *Commento all'art. 34, d. lgs. n. 5 del 2003*, in F. Carpi (diretto da), *Arbitrati speciali*, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 83; G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 9 il quale afferma che la disciplina dell'arbitrato societario non sembra trovare applicazione neanche ai patti parasociali inseriti nello statuto di una società, in quanto il *discrimen* resta comunque sia l'assoggettamento ad un regime di pubblicità, sia la pertinenza della controversia a rapporti sociali; M. Bove, *L'arbitrato societario*, cit., p. 933; M. Giorgetti, E. Benigni, *La disciplina*, cit., pag. 1, secondo cui «restano esclusi dalla disciplina speciale tutti gli arbitrati che abbiano ad oggetto controversie societarie, ma che non trovano fondamento in una clausola compromissoria statutaria».

<sup>40</sup> Cfr. G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 9.

<sup>41</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2018, n. 10399. In senso contrario G. Romano, *La (in)compatibilità*, cit., p. 79, il quale afferma che in assenza di una valida clausola compromissoria non è possibile stipulare un compromesso attraverso il quale devolvere in arbitrato una controversia di natura societaria.

<sup>42</sup> G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 9.



può risultare collegato ad ordinamenti diversi da quello nazionale. La controversia in cui è coinvolta la società può presentare elementi di internazionalità qualora la società stessa sia legata a più di un ordinamento statale sia per le caratteristiche specifiche della controversia, sia per elementi propri della clausola compromissoria. Infatti, può accadere che la società abbia una propria sede all'estero o che gli organi sociali o i soci risiedano in uno stato straniero.

Da ciò si pone il problema di capire se l'arbitrato societario debba svolgersi necessariamente in Italia o meno. Come detto, la clausola compromissoria detta regole di natura sostanziale e deve essere redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; tuttavia, la norma non fornisce alcuna indicazione circa la sede dell'arbitrato. La questione assume la sua rilevanza se solo si considera che dalla risposta affermativa o negativa dipendono conseguenze diverse, prima fra tutte l'eventuale invalidità della clausola. A favore della soluzione positiva milita la considerazione per cui non vi è alcuna norma che imponga di individuare il nostro Stato quale sede dell'arbitrato<sup>43</sup>; in questo modo troverebbe piena applicazione l'art. 4, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui «la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili».

La soluzione non sembra porsi in contrasto con l'art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il quale fissa la disciplina del procedimento arbitrale e la definisce «inderogabile». Tale disciplina deve essere necessariamente rispettata con riferimento agli arbitrati interni, ma non si applicherà qualora le parti abbiano previsto la possibilità che l'arbitrato abbia sede all'estero e sia, di conseguenza, sottoposto ad una *lex arbitri* diversa<sup>44</sup>. Del resto, anche la disciplina dell'arbitrato di diritto comune prevede norme inderogabili quando l'arbitrato ha sede in Italia, quali quelle di cui all'art. 829 c.p.c., che tuttavia non vengono applicate quando l'arbitrato ha sede all'estero. Da ciò ne deriva che non sembra esservi motivo per escludere la possibilità di prevedere un arbitrato societario internazionale, la cui *lex arbitri* non sarà quella di cui all'art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ma verosimilmente quella della sede dell'arbitrato. Naturalmente, nulla impedisce che le parti possano scegliere una legge diversa da quella della sede dell'arbitrato. Tuttavia la scelta di un arbitrato societario internazionale comporta quale conseguenza l'ampliamento del novero delle disposizioni normative da rispettare; infatti, si impone il rispetto non solo del dettato dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ma anche delle norme contenute nella Convenzione di New York che disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.

6. Problema diverso è se la clausola compromissoria possa prevedere il ricorso all'arbitrato irrituale anziché a quello rituale. Come è noto, caratteristica precipua

---

<sup>43</sup> L. Salvaneschi, *La costituzione*, cit., p. 247 ss.

<sup>44</sup> App. Genova, Sez. I, 9 luglio 2020, n. 649 sostiene la validità di una clausola compromissoria che prevede l'applicazione della legge sostanziale italiana e di quella processuale di un altro Stato.

dell'arbitrato irrituale è il valore negoziale che gli è stato attribuito dalle parti; di conseguenza, esso produrrebbe gli stessi effetti di un contratto e non di una sentenza. Il problema se le regole dell'arbitrato irrituale si applichino anche all'arbitrato societario vede contrapposti due distinti orientamenti, in considerazione del fatto che la normativa vigente non è chiara sul punto.

Da un lato è possibile affermare che l'art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ammettendo la tutela cautelare anche all'arbitrato irrituale, ne riconosce l'ammissibilità<sup>45</sup>; dall'altro, la disciplina vigente contiene indicazioni univoche a favore dell'incompatibilità tra arbitrato societario e arbitrato irrituale, di modo che non sono ammissibili clausole statutarie per arbitrato irrituale<sup>46</sup>.

L'ammissibilità di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza<sup>47</sup>. In particolare, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito alla nullità, ha affermato che la disciplina di cui all'art. 34 riguarda sia l'arbitrato rituale sia quello irrituale<sup>48</sup>. Secondo questo ordine di idee, un modello arbitrale unico esiste solo con riferimento alle caratteristiche di chi è chiamato a decidere, senza che rilevi la natura rituale o irrituale dello strumento prescelto<sup>49</sup>.

Senza approfondire le ragioni che portano a ritenere ammissibile o meno un arbitrato societario irrituale, è possibile affermare che anche la decisione assunta nell'arbitrato irrituale può incidere sull'organizzazione della società, in quanto deve essere rispettata dai soci e dagli organi sociali<sup>50</sup>. Se si ammette la possibilità di avere un arbitrato societario irrituale, si applicheranno le norme compatibili, quali la disciplina di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come l'obbligo di iscrizione della domanda presso il registro delle imprese, previsto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 non creando tale ultima norma alcuna distinzione tra le

---

<sup>45</sup> E. Gabellini, *Arbitrato irrituale societario: una fattispecie in costante ricerca di una propria identità*, in *Giur. Arbitrale*, 2019, 1, p. 52 ss., cui si rimanda per una sintesi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si veda anche S.A. Cerrato, *La clausola compromissoria nelle società*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 142, il quale sostiene che si applicano le regole previste dal codice di procedura civile. L. Salvaneschi, *La costituzione*, cit., p. 251 ss. afferma che la clausola compromissoria statutaria può avere natura irrituale e si deve adattare il procedimento alla forma irrituale dell'arbitrato prescelto. Dello stesso avviso L. Boggio, *Quale disciplina per l'arbitrato irrituale societario?*, in *Riv. dir. soc.*, 4, 2007, p. 58 ss.; F. Fieconi, *Il nuovo procedimento arbitrale societario*, in *Corriere giur.*, 7, 2003, p. 973 ss.; E.F. Ricci, *Il nuovo arbitrato*, cit., p. 536 ss.

<sup>46</sup> P. Biavati, *Il procedimento* cit., p. 45 ss.; C. Consolo, *Arbitrato libero e liti societarie: compatibile salvo nella versione statutaria, che ha valenza irriducibilmente giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 8-9, 2017, p. 1934 ss.

<sup>47</sup> Trib. Salerno, 21 ottobre 2019, n. 3296; App. Salerno, 14 settembre 2018, n. 1311; App. Genova, 10 luglio 2017; Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2015, n. 15841; Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2010, n. 13664.

<sup>48</sup> Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008, cit.; Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3665.

<sup>49</sup> R. Maruffi, *Clausola compromissoria*, cit., p. 806, la quale afferma che se viene rispettato il meccanismo di nomina prescritto, la coesistenza fra arbitrato rituale e irrituale non crea i problemi che hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza ad esprimersi contro la possibilità di un arbitrato di diritto comune.

<sup>50</sup> Cfr. G. Giannelli, *Gli arbitrati*, cit. p. 9.

due forme di arbitrato<sup>51</sup>; al contrario, altre norme, in particolare quelle che riguardano il procedimento che si conclude con una decisione che ha efficacia di giudicato, non saranno applicabili; tra queste vi sono: 1) quelle che prevedono l'intervento dei terzi e degli altri soci; 2) quella relativa all'inapplicabilità dell'art. 819, comma 1, c.p.c.; 3) quella relativa all'efficacia del lodo, di cui all'art. 35, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; 4) quelle relative alle impugnazioni di cui agli artt. 35 e 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Casomai, l'arbitrato irrituale potrebbe non essere applicabile con riferimento ad alcune controversie, quali quelle concernenti l'invalidità delle delibere assembleari, sulla base di quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Cfr. Trib. Milano, 21 febbraio 2015 secondo cui è possibile iscrivere il lodo emesso in un arbitrato irrituale.

<sup>52</sup> M. Bove, *L'arbitrato societario* cit., p. 952 ss. secondo cui l'art. 36 esige non solo che il lodo sia pronunciato secondo diritto, ma anche che sia rituale; R. Maruffi, *Clausola compromissoria*, cit. p. 815 ss.